

## **TI\_GERICHTE 72.2017.245 vom 21. Februar 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-02-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2017.245](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2017.245)

FR: TI\_GERICHTE 72.2017.245 du 21 février 2018

IT: TI\_GERICHTE 72.2017.245 del 21 febbraio 2018

### **Regeste**

Ripetuta guida senza autorizzazione: guida dell'autovettura malgrado la revoca della licenza di condurre; guida in stato di ebbrezza

### **Volltext**

Tessin Tribunale penale cantonale 21.02.2018 72.2017.245 Tessin Tribunale penale cantonale 21.02.2018 72.2017.245 Ticino Tribunale penale cantonale 21.02.2018 72.2017.245

Ripetuta guida senza autorizzazione: guida dell'autovettura malgrado la revoca della licenza di condurre; guida in stato di ebbrezza

Incarto n. 72.2017.245 72.2018.28 Lugano, 21 febbraio 2018/lc Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Locarno composta da: giudice Marco Villa, Presidente Jasmine Decristophoris, vicecancelliera sedente nell'aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico contro IM 1 rappresentato dall'avv. DUF 1 imputato, a norma dell'atto d'accusa 208/2017 del 22 dicembre 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di guida senza autorizzazione per avvebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 12.07.2017, per un periodo indeterminato; fatti avvenuti : a \_\_\_\_\_ il 19.10.2017; reato previsto : dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.; ed inoltre, imputato, a norma dell'atto d'accusa 22/2018 del 29 gennaio 2018, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di 1. guida in stato di inattitudine per aver condotto l'autovettura Nissanessendo in stato di ubriachezza così come risulta dall'esame dell'alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0.66 mg/l); fatti avvenuti : a \_\_\_\_\_ il 06.01.2018; reato previsto : dall'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr.; 2. ripetuta guida senza autorizzazione per aver ripetutamente condotto il veicolo surriferito sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 01.12.2017, per un periodo indeterminato; fatti avvenuti : a \_\_\_\_\_ il 06.01.2018 ed in altre imprecisate località e date precedenti; reato previsto : dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.; Presenti: - il Procuratore pubblico \_\_\_\_\_, in rappresentanza del Ministero Pubblico; - l'imputato IM 1, assistito dal difensore d'ufficio avv. DUF 1. Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 11:17. Evase le seguenti questioni: Verbale del dibattimento Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dei due atti d'accusa: atto d'accusa 208/2017 del 22 dicembre 2017 -- a pag. 1, ai fatti, si aggiunge \_\_\_\_\_ prima di \_\_\_\_\_; atto d'accusa 22/2018 del 29 gennaio 2018 -- a pag. 1, alle generalità, si aggiunge di prima di \_\_\_\_\_ e domiciliato a prima di \_\_\_\_\_; -- a pag. 1, al punto 1, al reato, si modifica il cpv. 2 con il cpv. 1; -- a pag. 1, al punto 2, per il testo, richiamato il doc. TPC 11, si modifica per un periodo indeterminato con a titolo definitivo nonché per i luoghi e date, richiamato l'AI 1 Inc. MP 2018.562, si modifica fatti

avvenuti a \_\_\_\_\_ il 6.1.2018 e in altre imprecisate località e date precedenti con fatti avvenuti a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e altre imprecisate località del \_\_\_\_\_ nel periodo 20.10.2017 / 6.1.2018. Le parti si dichiarano d'accordo con queste correzioni e i due atti d'accusa sono modificati di conseguenza. Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiedo la conferma dei due AA. La situazione dell'imputato è complicata. Vi è tutta una serie di condanne relative a infrazioni e contravvenzioni alla LCStr. Vista la situazione e il comportamento dell'imputato, la pena pecuniaria non è giustificabile. A quest'ultimo sono state date molte possibilità ma lo stesso ha continuato a commettere infrazioni analoghe. Pertanto si chiede una pena detentiva di 12 mesi da espiare e una multa di fr. 200.-; - l'avv. DUF 1, difensore dell'imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: la licenza di condurre dell'imputato gli è stata revocata nel 1997, in quanto una persona insieme a lui nell'auto possedeva della cocaina. L'imputato non guidava e non aveva fatto uso di sostanze stupefacenti. Dal 1997 al 2015 non vi sono dei reati analoghi a quelli di cui oggi discutiamo. La situazione è peggiorata a far tempo dal marzo 2017, periodo in cui ha perso la compagna e si è dovuto trasferire da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. In quest'ottica, quest'ultimo è caduto in una sorta di depressione e ha cominciato a delinquere. Oggi invece, l'imputato si è impegnato a cambiare e a non commettere più infrazioni stradali, da una parte trasferendosi a \_\_\_\_\_ per poter recarsi a lavoro a piedi o con i trasporti pubblici, dall'altra restituendo le targhe. Tenuto conto di tutto quanto ciò e del comportamento dell'imputato nell'ultimo anno, si ritiene che abbia diritto ancora ad una chance. Se gli venisse tolta la possibilità di lavorare, la sua situazione precipiterebbe del tutto. Va rilevato inoltre che l'Ufficio degli stranieri sta prendendo in considerazione la revoca del permesso di soggiorno dell'imputato, a dipendenza anche delle risultanze dell'odierno dibattimento. Una pena pecuniaria appare dunque ancora possibile, ma se si optasse per una pena detentiva, si chiede che la stessa sia inferiore a mesi 12 e che vengano prese tutte le misure del caso in modo che l'imputato possa continuare a lavorare. Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall'art. 82 CPP; visti gli art. 12, 34 segg., 40, 47 e 106 cpv. 2 CP; 91 cpv. 1 lett. a) e 95 cpv. 1 lett. b) LCStr; 80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. IM 1 è autore colpevole di: 1.1. ripetuta guida senza autorizzazione per avere: 1.1.1. il 19.10.2017, a \_\_\_\_\_, condotto l'autovettura Renault, targata TI \_\_\_\_\_, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa il 12.7.2017 per un periodo indeterminato; 1.1.2. nel periodo 20.10.2017 / 6.1.2018, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e altre imprecisate località del \_\_\_\_\_, condotto l'autovettura Nissan, targata TI \_\_\_\_\_, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa l'1.12.2017 a titolo definitivo; 1.2. guida in stato di inattitudine per avere, il 6.1.2018, a \_\_\_\_\_, condotto l'autovettura Nissan, targata TI \_\_\_\_\_, in stato di ebbrezza; e meglio come descritto negli atti d'accusa 208/2017 del 22 dicembre 2017 e 22/2018 del 29 gennaio 2018 e precisato nei considerandi. 2. Di conseguenza IM 1 è condannato: 2.1. alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi da espiare; 2.2. al pagamento di una multa di fr. 200.- (duecento) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 3. La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 1'500.- (millecinquecento) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico del condannato. 4. Le spese per la difesa d'ufficio di IM 1, a suo carico, sono sostenute dallo Stato. 4.1. La nota professionale del

21.2.2018 dell'avv. DUF 1 é approvata per: onorario	fr.	
1'065.00 spese	fr.	148.00 IVA fino al 31.12.2017
(8%)	fr.	17.60 IVA dall'1.1.2018 (7.7%) fr. 79.45
totale	fr.	1'310.05 4.2. IM 1 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 1'310.05 (art. 135 cpv. 4 CPP). Intimazione a:

- Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Frascini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona Per la Corte delle assise correzionali Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese : Tassa di giustizia	fr.	500.--	Inchiesta
preliminare	fr.	200.--	Multa
200.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.)	fr.	120.90	fr. 1'020.90 =====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.